



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....216/A.....IX Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.16/2012 DEL 07/09/2012

**"MODIFICHE ALL'ART.12, CO.3, E ALL'ART.39, CO.3 E 7,
DELLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2010, N.4 -
"NORME URGENTI IN MATERIA DI SANITA' E SERVIZI
SOCIALI""**





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Codice cifra: ACC/SDL/2012/_____

SDL Modifiche all'art. 12, co. 3, ed all'art. 39, co. 3 e 7, della Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4 - "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali". Relazione.

Il disegno di legge regionale di cui all'allegato schema è finalizzato:

- alla rettifica ed integrazione dell'art. 12 della Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4, rubricato "Processo di accreditamento al servizio sanitario", alla luce di alcune criticità rilevate dall'Ufficio Accreditamenti in ordine alla mancata o tardiva presentazione, da parte di un numero non irrilevante di strutture private, dell'istanza con allegata autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 12, co. 3 della L.R. 4/2010 (**Co. 1**);
- alla rettifica dell'art. 39 della Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4, rubricato "Norme in materia di sistemi informativi e obblighi informativi", in relazione ad alcune criticità applicative rilevate dall'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi (**Co. 2**).

ART. 12, co. 3 L.R. 4/2010

Al fine di delineare la questione si rammenta che l'art. 12 della L.R. 4/2010 – già oggetto peraltro di un precedente SDL di modifica (presentato nel novembre 2011 e non ancora approvato dal Consiglio Regionale) per la presenza di alcuni errori materiali ed in adeguamento all'evolversi della normativa nazionale – aveva stabilito al comma 2 che: *"In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), come modificato dalla L. 191/2009, le strutture e i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accreditamento di cui all'articolo 36 della L.R. n. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2010 accedono alla fase dell'accREDITAMENTO istituzionale purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al Reg. reg. n. 3/2005"*.

Il testo del predetto art. 2, secondo il citato SDL di modifica, dovrebbe essere così modificato: *"In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) come modificato dalla L. 191/2009 e dalla L. n. 10/2011, le strutture private ospedaliere ed ambulatoriali che alla data del 31 dicembre 2010 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accREDITAMENTO di cui all'articolo 36 della L.R. n. 10/2007, a partire dal 1 gennaio 2011 accedono alla fase dell'accREDITAMENTO istituzionale purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al Reg. reg. n. 3/2005; tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonché gli stabilimenti termali che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accREDITAMENTO di cui all'articolo 36 della L.R. n. 10/2007, a partire dal 1 gennaio 2013 accedono alla fase dell'accREDITAMENTO istituzionale purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al Reg. reg. n. 3/2005"*.



L'art. 12 della L.R. 4/2010 aveva stabilito, inoltre, al comma 3 che: "L'accesso alla fase di accreditamento istituzionale di cui al comma 2 avviene previa presentazione di apposita istanza contenente l'autocertificazione, resa ai sensi di legge, circa il possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dal Reg. reg. n. 3/2005".

L'Ufficio Accreditamenti della Regione Puglia, tuttavia, ha recentemente rilevato una serie di criticità derivanti dal mancato o tardivo invio dell'istanza recante autocertificazione di cui al predetto art. 12, co. 3 L.R. 4/2010 da parte di strutture specialistiche ambulatoriali afferenti, in particolare, all'ASL BT (dove la percentuale di criticità sfiora il 43% delle strutture provvisoriamente accreditate).

Alla presente si allega, per completezza, un prospetto riepilogativo delle criticità riscontrate (ALL. 1), con espressa indicazione, per ciascuna struttura, della tipologia di criticità rilevata e della data di trasmissione della Scheda Valutativa di Sintesi ex D.G.R. 1398/2007 da parte del Dipartimento di Prevenzione incaricato.

Si fa presente al riguardo che, in numerosi casi, i Dipartimenti di Prevenzione – nell'ambito delle verifiche straordinarie di cui alla D.G.R. n. 1398/2007 e successive modificazioni – hanno proceduto alla verifica del possesso non solo dei requisiti ulteriori di carattere organizzativo di cui al R.R. n. 3/2005 s.m.i. (che dovevano essere posseduti alla data del 31/12/2007), ma anche dei requisiti ulteriori di carattere strutturale e tecnologico di cui al medesimo Regolamento (che dovevano essere posseduti alla data del 31/12/2009, poi prorogata al 31/12/2010).

Le strutture già verificate con riferimento alle tre tipologie di requisiti, pertanto, non hanno probabilmente ravvisato la necessità di "autocertificare" il possesso di requisiti già "certificati" dall'organo tecnico competente, ritenendo automatico il passaggio dal provvisorio accreditamento all'accREDITAMENTO istituzionale.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno aggiungere, dopo il comma 3 dell'art. 12 della Legge Regionale 25 febbraio 2010 n. 4, il seguente comma 3-bis:

"3-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 3, le strutture provvisoriamente accreditate per le quali il Dipartimento di Prevenzione – nell'ambito delle verifiche straordinarie di cui alla D.G.R. 1398/2007 e successive modificazioni – abbia già attestato alla data del 31/12/2010 il possesso degli ulteriori requisiti strutturali e tecnologici di cui al R.R. n. 3/2005 s.m.i., s'intendono istituzionalmente accreditate a decorrere dall'1/1/2011".

ART. 39, co. 3 e 7, L.R. 4/2010

Al fine di delineare la questione si rammenta che:

- Il comma 3 dell'art. 39 stabilisce che: *"E' fatto obbligo alle aziende sanitarie, istituti ed enti pubblici, privati accreditati o soggetti convenzionati del SSR di conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n.2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione".*
- Il comma 7 dell'art. 39 stabilisce che: *"Con regolamento regionale sono individuati gli adempimenti a carico delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR, previsti dalle norme vigenti, che sono assolti mediante il conferimento dei dati e delle informazioni ai sistemi informativi regionali nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo".*

Al riguardo va evidenziato, in primo luogo, che il comma 3 non individua esplicitamente la tipologia di atto regionale con il quale vengono stabilite le specifiche tecniche e le modalità per il conferimento dei dati e delle informazioni per il funzionamento dei sistemi informativi regionali.



Il successivo comma 7, tuttavia, stabilisce che gli adempimenti in materia di obblighi a carico delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR vanno individuati con Regolamento regionale.

Si ritiene che il regolamento regionale non sia l'atto idoneo a disciplinare gli obblighi informativi sanitari regionali per le seguenti motivazioni:

1. Il regolamento regionale, per sua stessa natura, non risulta strumento idoneo a stabilire regole e procedure strettamente connesse alle singole soluzioni informatiche adottate, suscettibili di continue modifiche ed integrazioni dovute tanto alla rapida innovazione delle tecnologie della informazione e comunicazione, quanto alla variazione dei soggetti affidatari della realizzazione, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
2. Le deliberazioni della Giunta regionale di programmazione e di pianificazione, nonché di definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da attuare in ambito sanitario, adottate ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 7/1997, richiedono spesso adeguamenti dei sistemi informativi e delle modalità di conferimento dei dati. Ciò comporta la necessità, allo stato attuale delle norme, di fare ricorso ad un Regolamento regionale (fonte di rango superiore) per dare esecuzione ad una Deliberazione di Giunta Regionale (fonte di rango inferiore), generando peraltro un notevole allungamento dei tempi.
3. In un'ottica di razionalità e celerità dell'azione amministrativa, si ritiene pertanto opportuno che gli adempimenti in materia di obblighi a carico delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR individuati dal comma 7 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 vengano stabiliti con Deliberazione della Giunta regionale.

Si sottolinea inoltre che il comma 3 dell'art. 39 indica, tra i soggetti che sono tenuti al conferimento dei dati, le aziende sanitarie, gli istituti ed enti pubblici, i privati accreditati ed i soggetti convenzionati con il S.S.R., mentre il comma 7 cita esclusivamente le aziende sanitarie e gli istituti ed enti del S.S.R. Si ritiene opportuna, quindi, una riformulazione più dettagliata del comma 3 e del comma 7.

Infine, si ritiene opportuno eliminare dal comma 3 il riferimento alla DGR n. 2005/2006 di approvazione del Piano della Sanità Elettronica che, per la natura propria del piano, è circoscritto temporalmente e soggetto a revisioni.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno sostituire i commi 3 e 7 dell'art. 39 della Legge Regionale 25 febbraio 2010 n. 4, con i seguenti:

" 3. E' fatto obbligo alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliero-universitarie, agli IRCCS pubblici e privati, agli enti ecclesiastici, alle strutture private accreditate con il S.S.R. ed al personale convenzionato con il S.S.R. di conferire i dati e le informazioni necessari per il funzionamento dei sistemi informativi regionali secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione".

" 7. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sono individuati gli obblighi informativi e relative modalità tecniche di assolvimento a carico delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli enti ecclesiastici, delle strutture private accreditate con il SSR e del personale convenzionato con il SSR".

Si rappresenta l'urgenza del presente disegno di legge, anche al fine – con specifico riferimento al co. 1 – di evitare l'avvio del procedimento di decadenza dall'accreditamento per tutte le strutture interessate dalle criticità di cui innanzi, che comporterebbe peraltro l'ingenerarsi di un notevole contenzioso.

Il presente s.d.l. non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
(Dott. Ettore ATTOLINI)





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA

SDL : Modifiche all'art. 12, co. 3, ed all'art. 39, co. 3 e 7, della Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4 – "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali".

Art. _____

1. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della Legge Regionale 25 febbraio 2010 n. 4 è aggiunto il seguente comma 3-bis:

" 3-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 3, le strutture provvisoriamente accreditate per le quali il Dipartimento di Prevenzione – nell'ambito delle verifiche straordinarie di cui alla D.G.R. 1398/2007 e successive modificazioni – abbia già attestato alla data del 31/12/2010 il possesso degli ulteriori requisiti strutturali e tecnologici di cui al R.R. n. 3/2005 s.m.i., s'intendono istituzionalmente accreditate a decorrere dall'1/1/2011".

2. I commi 3 e 7 dell'art. 39 della Legge Regionale 25 febbraio 2010 n. 4 sono sostituiti dai seguenti:

" 3. E' fatto obbligo alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliero-universitarie, agli IRCCS pubblici e privati, agli enti ecclesiastici, alle strutture private accreditate con il S.S.R. ed al personale convenzionato con il S.S.R. di conferire i dati e le informazioni necessari per il funzionamento dei sistemi informativi regionali secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione".

" 7. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sono individuati gli obblighi informativi e relative modalità tecniche di assolvimento a carico delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli enti ecclesiastici, delle strutture private accreditate con il SSR e del personale convenzionato con il SSR".



ISTANZE DI PASSAGGIO ALL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE EX ART. 12, CO. 3 L.R. 4/2010 MANCATE O TARDIVE

Aut.

ASL	Struttura	Criticita	% Criticita	N. situaz. Critiche	Nota di trasmissione Scheda Valut. di Sintesi da Dip. Prev.
ASL BA	St Radiologico Ricerche diagnostiche	MANCATA ISTANZA ED AUTOCERTIF.			172184/1 del 30/09/2009
	St. Oculistico Vendola Vincenzo	MANCATA ISTANZA ED AUTOCERTIF.			226481 del 31/12/2010
	Lab analisi Polignano e Stabile	MANCATA ISTANZA ED AUTOCERTIF.			172184/1 del 30/09/2009
	St. Associati De Metro G. e B.	MANCATA ISTANZA ED AUTOCERTIF.	6,36363636	(7 strutt. su 110)	85745 del 17/05/2011
	St Radiologico Viterbo - Di Carlo	L.R. 4-2010 (11/12/2009) da Assess. ISTANZA ED AUTOCERTIF. TARDIVA			172184/1 del 30/09/2009
	Lab. Analisi Mintrone	ISTANZA ED AUTOCERTIF. TARDIVA (28/03/2011)			226481 del 31/12/2010
	La Nuova Sanità	AUTOCERTIF. NON COMPLETA (fa riferim. ai soli requisiti organizzativi)			226481 del 31/12/2010
ASL BT	ACISMOM	MANCATA ISTANZA ED AUTOCERTIF.			47730 del 20/08/2009
	Lab. analisi Gallo e Liso srl	MANCATA ISTANZA ED AUTOCERTIF.			47730 del 20/08/2009
	Lab. analisi Pellegrino srnc	MANCATA ISTANZA ED AUTOCERTIF.			47730 del 20/08/2009
	Lab. analisi Domenico e Francesca Memeo	MANCATA ISTANZA ED AUTOCERTIF.			47730 del 20/08/2009
	St. Radiologico Morella	MANCATA ISTANZA ED AUTOCERTIF.			47730 del 20/08/2009
	Centro analisi Prof. Ilia Leondeff di Saya	MANCATA ISTANZA ED AUTOCERTIF.			47730 del 20/08/2009
	Liliana e C. sas	MANCATA ISTANZA ED AUTOCERTIF.			47730 del 20/08/2009
	New Medical Center	MANCATA ISTANZA ED AUTOCERTIF. ISTANZA ED AUTOCERTIF. PRECED A L.R. 4-2010 (05/12/2009) E POI TARDIVA (18/01/2011)	42,8571429	(12 strutt. su 28)	75150 del 22/12/2009
	St. Radiologico Memeo srl	ISTANZA ED AUTOCERTIF. PRECED A L.R. 4-2010 (21/12/2009) E POI TARDIVA (21/02/2011)			47730 del 20/08/2009
	St. Radiol. Ass.to Ricciardi	ISTANZA ED AUTOCERTIF. TARDIVA (12/01/2011)			47730 del 20/08/2009
	Lab Analisi Cliniche R.A.N.A.	ISTANZA ED AUTOCERTIF. TARDIVA (12/01/2011)			47730 del 20/08/2009
	Analisi Biologiche srl di Fortunato G. Centro di Radiodiag.ed ecoogr. Chiappa srl	ISTANZA ED AUTOCERTIF. PRECED A L.R. 4-2010 (20/01/2010)			47730 del 20/08/2009



[Handwritten mark]

ASL TA	Physio Medical Center Lab. analisi Stante srl	ISTANZA ED AUTOCERTIF. TARDIVA (18/11/2011)	4	(2 strutt. su 50)	1606 del 17/03/2009 3199/P del 11/05/2010
ASL LE	Ist. di FKT Dott. G. Quarta di Montinari M. e C. s.a.s.	MANCATA ISTANZA ED AUTOCERTIF.			
	Villa Verde	MANCATA ISTANZA ED AUTOCERTIF. ED AUTOCERTIF. (solo CdC)	3,19148936	(3 strutt. su 94)	10665 del 20/01/2010 121457 del 22/12/2009
	Lab. analisi cliniche dott. Igino Zacchino e C. sas	MANCATA ISTANZA ED AUTOCERTIF.			677/10 del 06/08/2009

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
 Trasmezzo alla III Commissione
 Consigliare il 14 SET. 2012

3

